 <p>Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema</p>	ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)	IOG04-03 Rev. 01 05/05/2016 Pag 1 di 2
---	---	---

Finalità e oggetto.

L'Azienda Socio sanitaria di Crema, al fine di favorire l'emersione di fattispecie di illeciti eventualmente riscontrate nell'espletamento delle proprie attività istituzionali, amministrative, contrattuali, definisce e disciplina con la presente Istruzione Operativa le modalità di denuncia o di segnalazione di illeciti o fatti corruttivi da parte del personale dipendente, nel seguito indicato come segnalante, ai sensi e per effetto dei principi introdotti dall'art. 1, comma 51 della legge n. 190/2012 " Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" recepiti nell'art. 54bis del D. Lgs. 30-03-2001, dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dalle raccomandazioni OCSE riguardo la lotta alla corruzione in campo internazionale.

L'Azienda Socio sanitaria di Crema tutela i segnalanti per tutto il corso del procedimento garantendo l'anonimato e il divieto di discriminazioni nei confronti degli stessi.

Istituzione del sistema informatico di segnalazione.

L'Azienda Socio sanitaria di Crema provvederà ad attivare sul sito intranet aziendale un sistema informatico di segnalazione di illeciti o di fatti corruttivi al fine di indirizzare la segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione assicurando la copertura dei dati identificativi del segnalante.



L'Azienda Socio sanitaria di Crema ha attivato il seguente indirizzo di posta elettronica: responsabile.corruzione@asst-crema.it volto a ricevere le segnalazioni di illeciti o di fatti corruttivi. Il suddetto indirizzo è monitorato esclusivamente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione o da un suo delegato, appositamente individuato.

Soggetti e oggetto della segnalazione: chi segnala cosa e a chi

I soggetti che possono segnalare illeciti sono i dipendenti pubblici che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite: si intendono quindi tutti i dipendenti della ASST di Crema, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia con contratto di lavoro a tempo determinato .

L'oggetto della segnalazione è ampio e comprende non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività istituzionale, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

La segnalazione non potrà riguardare situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa; segnalazioni di questo genere non saranno prese in considerazione.

  <p>Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema</p>	ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)	IOG04-03 Rev. 01 05/05/2016 Pag 2 di 2
---	---	---

Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Il soggetto destinatario della segnalazione è il Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito RPC).

Modalità di segnalazione.

L'Azienda Socio sanitaria di Crema mette a disposizione di tutti i soggetti legittimati a inoltrare le segnalazioni un apposito modulo pubblicato sulla rete Intranet nella sezione *Sistema Documentale dell'area Sistema Qualità Aziendale*, quale allegato della PG04 "Procedura generale sulla gestione del rischio e sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti-Corruzione"(allegato 1 *MGO4-01Modulo per la segnalazione del rischio corruzione – segnalazione di condotte illecite*,).

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte al fine di consentire al RPC di poter compiere le prime verifiche del caso: la segnalazione deve essere quindi circostanziata, avere ad oggetto fatti conosciuti e riscontrati direttamente dal segnalante – e non riferiti da altri – e, se possibile, individuare con certezza l'autore della condotta illecita.

Nelle more della implementazione di un sistema informatizzato di gestione delle segnalazioni di condotte illecite, la segnalazione può essere presentata :



- a) mediante invio del modulo compilato, unitamente ad una copia di un documento di riconoscimento del segnalante: all'indirizzo di posta elettronica responsabile.corruzione@asst-crema.it accessibile al Responsabile della Prevenzione della Corruzione o da un suo delegato, appositamente individuato;
- b) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna, avendo cura di indirizzare la comunicazione al solo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di apporre sulla busta la dicitura "segnalazione riservata/personale";

Nel caso in cui il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione sia direttamente coinvolto nei fatti oggetto di segnalazione quest'ultima dovrà essere indirizzata all'ANAC secondo le modalità dalla stessa definite con delibere n. 6 del 28 aprile 2015

La segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modello allegato, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.

Se priva delle indicazioni richieste, la segnalazione non potrà utilmente essere presa in carico.

Qualora il dipendente rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, o di incaricato di pubblico servizio, ed il fatto oggetto di segnalazione possa integrare gli estremi dell'illecito penale, il dipendente ha

  <p>Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema</p>	ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)	IOG04-03 Rev. 01 05/05/2016 Pag 3 di 2
---	---	---

l'obbligo di presentare denuncia alla competente Procura della Repubblica, secondo quanto stabilito dall'art. 331 c.p.p.

All'atto del ricevimento della segnalazione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione adotterà un protocollo riservato e avrà cura di coprire i dati identificativi del segnalante per tutta la durata dell'istruttoria del procedimento.

I documenti analogici saranno custoditi in un armadietto chiuso a chiave al fine di garantirne la massima riservatezza.

Ai segnalanti è garantito l'anonimato e l'identità potrà essere rilevata solo ed esclusivamente nei casi previsti dalla legge e specificati nella sezione *Procedimento e accertamento delle segnalazioni*.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione terrà comunque in considerazione anche segnalazioni e denunce anonime qualora la descrizione dei fatti sia circostanziata e particolareggiata ovvero i fatti siano tali da far emergere situazioni e relazioni ben determinate.

Nel caso in cui pervenissero all'Ufficio Protocollo segnalazioni in formato cartaceo, il personale addetto al ricevimento, nel rispetto dei principi sino ad ora enunciati, adotta un protocollo riservato e trasmette il documento originale cartaceo in busta chiusa al Responsabile della Prevenzione della Corruzione che adotterà la procedura informatica di ricezione sopra descritta.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed il personale che ricevono o che vengono a conoscenza delle segnalazioni o delle denunce, oltre a coloro che possono essere successivamente coinvolti nella gestione del procedimento, sono tenuti ad osservare gli obblighi di riservatezza. La violazione di tali obblighi comporta violazione dei doveri d'ufficio con la conseguente responsabilità disciplinare e irrogazione delle relative sanzioni.



La tutela della riservatezza del segnalante deve essere garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi. Pertanto, nel caso di trasmissione a soggetti interni deve essere inoltrato il solo contenuto, eliminando tutti i contenuti dai quali si possa risalire all'identità del segnalante, mentre in caso di trasmissione all'autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'ANAC o al DFP la trasmissione deve avvenire evidenziando che si tratta di segnalazione pervenuta da un soggetto tutelato ai sensi dell'art. 54-bis del D. Lgv. 165/2001.

Segnalazioni di discriminazioni.

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, i segnalanti che denunciano all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferiscono al superiore gerarchico, al Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, Direttore Sociosanitario condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione, non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione deve informare in modo circostanziato con le modalità previste sopra per la segnalazione di illeciti o fatti corruttivi il Responsabile della prevenzione che dovrà valutare la sussistenza di tutti gli elementi e riferire l'accaduto al Direttore Generale per quanto di competenza.

Il Direttore Generale attiverà l'Ufficio Procedimenti Disciplinari per accertare e avviare il procedimento disciplinare a carico dei soggetti che hanno compiuto le discriminazioni.

  <p>Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema</p>	ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)	IOG04-03 Rev. 01 05/05/2016 Pag 4 di 2
---	---	---

L'adozione di misure discriminatorie è segnalata all'Ispettorato per la funzione pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'azienda.

L'Azienda Socio sanitaria di Crema, a seguito di accertamento della sussistenza di discriminazioni effettuate a carico dei segnalanti, può promuovere il giudizio di risarcimento per lesione alla propria immagine contro i soggetti che hanno compiuto tali discriminazioni.

Procedimento e accertamento delle segnalazioni

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ricevuta la segnalazione, procede ad una prima verifica del contenuto dei fatti segnalati, da concludersi entro trenta giorni.

Il RPC ai fini della verifica di cui sopra potrà:

- interloquire, anche direttamente, con il segnalante avendo cura di adottare tutte le cautele per garantire la massima riservatezza
- trasmettere la segnalazione, dopo averla resa completamente anonima, ad altri soggetti per acquisire ulteriori informazioni e osservazioni. Tali soggetti dovranno formulare le proprie valutazioni entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti non palesemente infondata, il RPC, provvederà a comunicare la segnalazione e l'esito della verifica al Dirigente della struttura di appartenenza dell'autore della violazione segnalata affinché provveda all'adozione dei provvedimenti disciplinari di competenza, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 55 bis del D. Lgs. 165/01, o, in alternativa, alla trasmissione, ai sensi del comma 3 dell'art. 55 bis citato, degli atti al Dirigente responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza.



Qualora il fatto segnalato sia ascrivibile ad un dirigente, il RPC trasmette gli atti al Dirigente sovraordinato, che provvede all'esercizio dell'azione disciplinare e all'assunzione dei provvedimenti di chiusura del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55 bis, comma 1 del D. Lgs. 165/2001.

Qualora, al contrario, il Dirigente sovraordinato verifichi che per il fatto ascrivibile al dirigente sia applicabile una sanzione variabile tra il minimo della sospensione dal servizio e dalla retribuzione superiore ai 10 giorni ed il licenziamento disciplinare (con o senza preavviso), l'esercizio della relativa azione e l'adozione degli atti conclusivi del procedimento disciplinare sono attribuite all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4 del D. Lgs. 165/2001.

Il dirigente responsabile dell'azione disciplinare informerà il RPC dei relativi esiti, anche in caso di archiviazione.

Qualora in relazione alla natura della violazione sussistano le condizioni di legge, il dirigente della struttura interessata o il Responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari presenteranno denuncia all'Autorità Giudiziaria competente, informandone il RPC.

Il segnalante, entro sessanta giorni dall'inoltro della segnalazione, sarà informato dell'esito della stessa da parte del RPC.

  <p>Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema</p>	ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)	IOG04-03 Rev. 01 05/05/2016 Pag 5 di 2
---	---	---

Tutela del segnalante

L'identità del segnalante è tutelata in tutte le fasi della procedura descritta ai paragrafi che precedono. Pertanto, essa non può essere rivelata senza il suo espresso consenso; tale tutela vale anche nei confronti degli organi di vertice dell'Amministrazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata qualora la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato per il prosieguo dell'istruttoria.

La violazione della tutela della riservatezza del segnalante, fatti salvi i casi in cui sia ammessa la rivelazione della sua identità, come sopra evidenziati è fonte di responsabilità disciplinare, per inosservanza di disposizioni di servizio.

La segnalazione o la denuncia non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte dei richiedenti ed è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

La tutela del segnalante non opera nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa grave. Seguendo le indicazioni fornite dall'ANAC con determinazione n. 6 /2015, l'ASST di Crema garantirà in ogni caso la tutela finché non sia intervenuta sentenza di primo grado sfavorevole al segnalante.